

PAPER

AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

A cura dei Professional Fellows del WEC Italia



1. AUC e CER: drivers della transizione energetica
2. Lo scenario normativo comunitario: generazione distribuita, responsabilizzazione dei consumatori e massimizzazione dei consumi
3. La fase sperimentale aperta dal milleproroghe
4. Il provvedimento ARERA 112/2020/R/EEL del 1° aprile 2020
5. La Delibera ARERA 318/2020 R/EEL del 4 agosto 2020
6. Focus fiscale alla luce della circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/E e del Decreto MISE
7. Le iniziative legislative regionali
8. Opportunità, criticità e domande aperte

ABSTRACT

In linea con le strategie nazionali di ripresa economica e rilancio degli investimenti a seguito della crisi pandemica, la community del WEC Italia, sotto la guida del gruppo dei Professional Fellows dell'Associazione, ha avviato una piattaforma di dialogo sul tema dell'Autoconsumo collettivo e delle comunità di energia rinnovabile, al fine di identificare le opportunità e le sfide ancora aperte per il settore nel percorso di accelerazione della transizione energetica del nostro Paese.

Le risultanze di questa prima fase di dialogo sono state raccolte nel paper **"Autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile"** che rappresenta la base di partenza con cui il WEC Italia si propone di avviare una discussione strutturata sul tema, che si svilupperà nel corso delle prossime settimane e mesi seguendo l'evoluzione del settore con istituzioni, aziende, associazioni, università e professionisti del settore energetico.

La natura multi-energy e multi-stakeholder del WEC Italia ha consentito all'Associazione di mettere insieme variegate professionalità e competenze e di realizzare un'analisi del settore a 360°, prendendo in esame i differenti aspetti connessi all'Autoconsumo collettivo e alle comunità di energia rinnovabile e di mettere in luce potenzialità e sfide ancora aperte sul tema.

INDICE

1. AUC e CER: drivers della transizione energetica.....	p. 3
2. Lo scenario normativo comunitario: generazione distribuita, responsabilizzazione dei consumatori e massimizzazione dei consumi.....	p. 4
3. La fase sperimentale aperta dal <i>milleproroghe</i>	p. 7
4. Il provvedimento ARERA 112/2020/R/EEL del 1° aprile 2020.....	p. 9
5. La Delibera ARERA 318/2020 R/EEL del 4 agosto 2020.....	p. 11
6. Focus fiscale alla luce della circolare della Agenzia delle Entrate n. 24/E e del Decreto MISE	p. 15
7. Le iniziative legislative regionali.....	p. 16
8. Opportunità, criticità e domande aperte.....	p. 17

1. AUC E CER: DRIVERS DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile possono ricoprire un ruolo determinante nell'accelerazione del processo di transizione energetica. Aumentando il decentramento della produzione energetica, sempre più individui e aziende sono in grado di svolgere un ruolo attivo nel sistema energetico. Ciò consente di sfruttare al meglio le opportunità legate alla generazione distribuita nell'ottica di massimizzarne l'autoconsumo (sia per conseguire maggiori benefici di rete che per garantire ritorni economici) e di produrre vantaggi sul territorio (ad esempio la riduzione delle emissioni e l'uso di fonti energetiche locali).

Inoltre, nel panorama energetico europeo dove gli impianti di taglia medio/grande hanno già espresso molto della loro potenzialità, la promozione dell'autoconsumo e delle comunità dell'energia rinnovabile e, dunque, l'apporto che gli *energy citizens* e le Comunità Energetiche saranno in grado di dare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, assume un'importanza determinante.


Ad esempio, una comunità energetica dei cittadini, nel partecipare alla generazione distribuita, può contribuire alla distribuzione e fornitura di energia elettrica, al suo consumo, all'aggregazione, a servizi di stoccaggio dell'energia o di efficienza energetica, a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi componenti. Secondo la Commissione Europea, infatti, entro il 2050 le comunità energetiche europee possederanno più di 100 GW di potenza installata, costituita soprattutto da impianti eolici e solari [Euractiv.com, 2018].

L'Italia, inoltre, condivide l'orientamento comunitario teso a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia e intende promuovere un *Green New Deal*, inteso come patto verde fra imprese e cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese (PNIEC 2030).

Nel **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima**, infatti, è previsto - entro il 2030 - un incremento delle FER elettriche di circa 76 TWh, di cui circa 50 TWh dovrebbe arrivare dal solare (fotovoltaico) e 24 TWh da generazione eolica. Non si prevedono, invece, variazioni significative da produzioni idroelettrica, geotermica e da bioenergie. In questo contesto nazionale, gli obiettivi di incremento delle FER potrebbero essere raggiunti operativamente tramite gli autoconsumatori collettivi di energia rinnovabile e le CER. Quest'ultime due fattispecie potrebbero infatti favorire una larga diffusione di tetti fotovoltaici in luogo di impianti messi a terra. In tal senso muove un recente rapporto del Joint Research Center (JRC) dell'Unione Europea che ha stimato pari a circa 90 TWh il potenziale italiano di tetti solari; un valore da solo superiore all'obiettivo incrementale FER 2030 del PNIEC.

Questi due modelli appaiono, pertanto, fondamentali al fine di accelerare l'attuale fase di transizione energetica nel rispetto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'**Agenda 2030 ONU (SDGs)**, delle linee strategiche definite nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.) e della **Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)**.

Alle regioni, ai territori ed alle le città compete, dunque, un ruolo sempre più



attivo nell'implementare modelli e soluzioni in grado di coniugare la condivisione dell'energia con il ridisegno delle aree urbane in chiave *smart*.

Ed in questo contesto rileva l'approvazione, da parte dell'UE, del **Next Generation Eu**: piano di investimenti che sarà ancorato al bilancio europeo dei prossimi sette anni ed avente l'obiettivo di rendere l'UE verde, digitale e resiliente con un valore di 750 miliardi di euro. Il primo dei tre pilastri fondamentali su cui si fonda il piano è il **Recovery and resilience facility** che consta nel supporto della ripresa degli

stati membri e prevede investimenti pubblici e riforme, inclusi per la transizione verde e digitale; sussidi e prestiti sulla base di piani nazionali con obiettivi EU (piano nazionale energia e clima) con un valore di 560 miliardi di cui 310 per *grants* e 250 per prestiti.

Gli obiettivi di decarbonizzazione e di sviluppo sostenibile previsti per il 2030, pertanto, anche grazie ai meccanismi di supporto approvati dall'Unione europea, possono rendere il settore energetico il volano del rilancio anche economico del Paese.

2. LO SCENARIO NORMATIVO COMUNITARIO: GENERAZIONE DISTRIBUITA, RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI E MASSIMIZZAZIONE DEI CONSUMI

La **Direttiva UE 2018/2001**, sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, nota come direttiva RED II (Renewable Energy Directive II), introduce due modelli di energia condivisa: **autoconsumo collettivo** e **comunità di energia rinnovabile**, i quali rientrano nell'ambito del sistema della generazione distribuita inteso come nuovo modo di concepire e gestire la rete elettrica basata su diffuse unità produttive (campi eolici, solari, fotovoltaici, a biomasse e cogeneratori) site in prossimità delle utenze e collegate alla rete di bassa tensione.

Secondo la Direttiva RED II, infatti, "il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale" (*considerando 65*).

Il legislatore europeo, nella **Direttiva UE 2019/944** del 5 giugno 2019, relativa a

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha aggiunto che "il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita e variabile da fonti di energia elettrica rinnovabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori. Una sana concorrenza è indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. Tuttavia, la mancanza di informazioni fornite ai consumatori in tempo reale o quasi in tempo reale in merito al loro consumo energetico ha impedito ai consumatori di partecipare attivamente al mercato energetico e alla transizione energetica. Responsabilizzando i consumatori e fornendo loro gli strumenti per partecipare maggiormente al mercato, compresa la partecipazione in modi nuovi, si vuole che i cittadini nell'Unione beneficino del mercato interno dell'energia elettrica e che l'Unione raggiunga gli obiettivi che si è data in materia di energia rinnovabile" (*considerando 10*).

Con specifico riferimento alle **comunità di energia rinnovabile**, il legislatore europeo ha precisato che, “esse sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di comunità energetica dimostrano di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura” (considerando 43).

Secondo l'art. 2, della Direttiva RED II,

- **«autoconsumatore di energia rinnovabile»** è un **cliente finale** che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale (comma 14);

- **«autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»** sono un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) **e si trovano nello stesso edificio o condominio** (comma 15);

- **«comunità di energia rinnovabile»** è un **oggetto giuridico**: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono

sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari (comma 16).

La soggettività giuridica viene ribadita nel considerando 46 della Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE: “le comunità energetiche dei cittadini costituiscono un **nuovo tipo di soggetto** in virtù della loro struttura di affiliazione, dei loro requisiti di governance e della loro finalità.”

Sulle **modalità di costituzione** delle comunità di energia rinnovabile, la Direttiva UE 2019/944, precisa che “le comunità energetiche dei cittadini sono considerate una forma di cooperazione tra cittadini o attori locali che dovrebbe essere soggetta a riconoscimento e tutela ai sensi del diritto dell'Unione. Le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come quelle derivanti da contratti di diritto privato. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico, **per esempio di associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie imprese, purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi in nome proprio (considerando 44).**

Sui **meccanismi di misurazione dell'energia condivisa**, svolge un ruolo fondamentale l'utilizzo della tecnologia, in quanto il legislatore europeo afferma che “per coinvolgere i consumatori sono necessari incentivi e tecnologie adeguati, come i sistemi di misurazione intelligenti. **I sistemi di misurazione intelligenti** responsabilizzano i consumatori perché consentono loro di ricevere dati accurati e quasi in tempo reale sui loro consumi o sulla loro produzione, di gestire meglio i

loro consumi, di partecipare proficuamente a programmi e altri servizi di gestione della domanda e di ridurre le fatture dell'energia elettrica. I sistemi di misurazione intelligenti consentono inoltre ai gestori dei sistemi di distribuzione di avere un quadro migliore delle reti e, di conseguenza, di ridurre i costi di esercizio e di manutenzione e trasferire questi risparmi ai consumatori in forma di tariffe di distribuzione più basse. (Direttiva 2019/944, considerando 52).

Tali assunti sono ribaditi nell'art. 19, comma 2, secondo cui: *gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici.*

Circa la **disciplina giuridica** l'art. 21 Direttiva 2018/2001 prevede che gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, individualmente o attraverso aggregatori, vanno autorizzati dagli Stati membri a:

a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:

i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;

ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;

b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;

c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;

d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.

Per le Comunità di energia rinnovabile, l'articolo 22 della Red II, prevede che:

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, **a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.**

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. LA FASE SPERIMENTALE APERTA DAL MILLEPROROGHE

Secondo l'art. 42 bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nelle more del completo recepimento della direttiva RED II, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 ed alla direttiva UE 2019/944 del 5 giugno 2019¹.

Modalità con cui è possibile associarsi (comma 3):

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono **persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali**, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Condizioni di operatività (comma 4):

Le entità giuridiche costituite per realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (atteso entro il 30 giugno 2021);

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

[1] Sul punto va sottolineato che il processo di recepimento della Direttiva 2018/2001 (REDII) e della Direttiva 2019/944 (IEM), è attualmente in sede parlamentare, in quanto il 29 ottobre il Senato ha approvato il testo della Legge di delegazione europea 2019-2020 (cfr. artt. 5 e 12), in cui vengono specificati i principi e criteri direttivi a cui deve ispirarsi il Governo nell'adempimento degli obblighi di recepimento. Il testo, peraltro, attende il vaglio della Camera dei Deputati.

Diritti dei clienti (comma 5):

I clienti finali associati mantengono i loro **diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I rapporti sono regolati tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto precede e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

Applicazione degli oneri di sistema (comma 6) e del meccanismo tariffario di incentivazione (comma 7):

Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema.

Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9.

Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), né al meccanismo dello scambio sul posto.

Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

Compiti di ARERA (comma 8):

ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo.

La medesima Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

Meccanismo tariffario di incentivazione (comma 9):

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività

degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

4. IL PROVVEDIMENTO ARERA 112/2020/R/EEL DEL 1° APRILE 2020

Il documento ARERA 112/2020/R/EEL, posto in consultazione nel periodo di aprile-maggio 2020, contiene gli Orientamenti dell'Autorità in merito all'attuazione dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, poi meglio puntualizzati nella Delibera 318/2020/R/EEL del 4 agosto 2020.

Il modello di regolazione proposto è quello **virtuale**², che consiste nel continuare ad applicare la regolazione vigente, ricevendo, dal GSE, gli importi delle componenti tariffarie spettanti in relazione all'energia oggetto di autoconsumo o consumo collettivo. Il modello delineato, essendo virtuale, consente inoltre a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte, sia in relazione alla configurazione di autoconsumo, sia, ed indipendentemente, delle proprie scelte di approvvigionamento dell'energia, senza dover al tempo stesso richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici: in quanto tale, il modello delineato appare flessibile, sostenibile nel tempo e facilmente adattabile per ogni futura esigenza.

Nella fase consultiva, **l'orientamento interpretativo di ARERA si è incentrato su tali aspetti:**

- il gruppo di autoconsumatori può essere identificato come somma di semplici clienti finali, semplici produttori e/o clienti finali e produttori che operano in una delle configurazioni private consentite (SEU o ASAP), purché tutti afferenti al medesimo edificio o condominio (significa, in altre parole, che rientrano nel gruppo i soggetti precedentemente richiamati limitatamente ai punti di connessione, di qualunque tipologia, ubicati nel perimetro dell'edificio o del condominio);

- i produttori presenti possono eventualmente essere soggetti terzi (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale) in quanto la direttiva 2018/2001 consente la possibilità che l'attività di produzione possa essere demandata a un soggetto terzo purché quest'ultimo operi nel rispetto delle indicazioni date dal relativo cliente finale (tali produttori terzi non faranno parte del gruppo di autoconsumatori ma l'energia elettrica da essi immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia autoconsumata in quanto essi operano nel rispetto delle indicazioni date dal relativo cliente finale). In ogni caso non sono presenti limiti relativi al livello di tensione a cui ogni singolo soggetto è connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi.

[2] Ciò implica, tra le altre cose, che non si avrà l'autoconsumo fisico della produzione di energia elettrica da parte delle utenze. La cosiddetta 'energia condivisa' sarà invece conteggiata ogni ora come 'il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile.

FOCUS TECNICO

ARERA ritiene che il GSE riceva, con le medesime tempistiche previste dalla regolazione vigente:

- dal Sistema Informativo Integrato (SII), i dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti a tutti i punti di prelievo relativi al medesimo edificio o condominio (indipendentemente dai soggetti facenti parte della configurazione di autoconsumo collettivo) ovvero afferenti ai soli punti di prelievo dei clienti finali facenti parte della comunità di energia rinnovabile;
- dai gestori di rete competenti, le misure dell'energia elettrica immessa in rete tramite i punti di connessione afferenti agli impianti di produzione i cui produttori fanno parte della configurazione di autoconsumo collettivo o della comunità di energia rinnovabile.

Per quanto riguarda la necessità di disporre di dati di prelievo e immissione su base oraria ai fini della determinazione dell'energia condivisa, si intende prevedere che le imprese distributrici adottino le procedure eventualmente necessarie per garantire la disponibilità di tali dati. In particolare, laddove vi siano punti di misura di prelievo o immissione non già trattati orari o non ancora dotati di misuratori di seconda generazione, fatti salvi eventuali diversi orientamenti che potranno emergere a seguito della presente consultazione, si ritiene opportuno prevedere che i gestori di rete configurino i misuratori 1G interessati in modalità tale da rilevare dati orari: tali dati orari, pur non validati, verrebbero resi disponibili dai gestori di rete ai produttori referenti delle nuove configurazioni e al GSE e verrebbero utilizzati solo per determinare l'energia condivisa oraria (più in dettaglio, i dati non validati verrebbero utilizzati dal GSE a conguaglio, ai soli fini della profilazione oraria dei dati di misura per fasce o monorari validati dai gestori di rete), mentre il passaggio al trattamento orario a fini settlement dei clienti interessati continuerebbe ad avvenire secondo le ordinarie regole già previste in caso di sostituzione/installazione del misuratore di seconda generazione.



5. LA DELIBERA ARERA 318/2020/R/EEL DEL 4 AGOSTO 2020

La Delibera avente ad oggetto la *“regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile”* contiene alcune puntualizzazioni utili al fine di rendere applicabili le disposizioni vigenti in tema di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile.

ARERA, innanzitutto, precisa che la regolazione definita nel provvedimento **assume carattere di transitorietà** in attuazione dell’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 e può essere suscettibile di innovazione a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001.

L’Autorità con Delibera 318/2020:

- esplicita che gli impianti di produzione che rilevano ai fini dell’individuazione dell’energia condivisa possano essere realizzati anche nelle aree comuni di ciascun edificio o condominio;

- modifica la definizione di condominio ipotizzata nel documento per la consultazione 112/2020/R/EEL, introducendo un più generale riferimento agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile al fine di includere villette a schiera ovvero parchi con più edifici (diversamente, la definizione di condominio potrebbe non aggiungere nulla rispetto alla definizione di edificio utilizzato da una pluralità di soggetti);

- non riporta elementi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal TICA in merito al livello di tensione delle connessioni nel range di potenza in immissione 100- 200 kW, in quanto tali aspetti attengono alle caratteristiche tecniche delle reti elettriche e non devono essere modificati in relazione alle sole nuove configurazioni finalizzate all’autoconsumo. Rimane pertanto confermato che, come previsto dal TICA, fino a 100 kW sussiste l’obbligo di connessione alle reti di bassa tensione,

mentre per potenze superiori a 100 kW la scelta spetta al gestore di rete in funzione delle caratteristiche tecniche della propria rete;

- precisa che possono rientrare tra gli impianti di nuova realizzazione per le finalità di cui al decreto-legge 162/19 anche i potenziamenti di impianti esistenti, limitatamente alla sezione aggiunta, accogliendo quanto richiesto da alcuni soggetti, purché la sua produzione venga misurata separatamente dalle restanti sezioni del medesimo impianto;

- precisa che gli impianti di produzione ibridi non possono accedere alle configurazioni di cui al decreto-legge 162/19 in quanto quest’ultimo richiama solo gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili.

Inoltre, nella delibera *de qua*:

- viene meglio esplicitata, nel caso delle comunità di energia rinnovabile, la distinzione tra il proprietario degli impianti di produzione e il detentore dei medesimi impianti, specificando che quest’ultimo soggetto è colui che ha la piena disponibilità dell’impianto sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (come deriva da titoli quali usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d’uso). Il produttore è invece il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto medesimo, come attestato dalla titolarità della licenza di officina elettrica e delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio. Quanto detto trova applicazione anche per i sistemi di accumulo e le infrastrutture di ricarica (queste ultime rientrano tra le unità di produzione solo nel caso in cui siano dotate di tecnologia *vehicle to grid* e possano essere utilizzate per l’immissione di energia elettrica in rete);

- viene previsto che, nel caso di un gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente, il referente possa anche essere il legale rappresentante dell’edificio o del condominio ove presente (anziché il solo produttore) al fine di consentire maggiore flessibilità;

- viene previsto che, nel caso delle comunità di energia rinnovabile, il referente sia la comunità medesima (anziché il produttore se diverso) in quanto essa è un soggetto giuridico chiaramente individuato che detiene gli impianti di produzione;

- viene specificato che i requisiti per l'accesso alle diverse configurazioni possibili debbano essere rispettati non solo al momento dell'accesso ma anche durante l'intero periodo di validità della configurazione medesima, poiché da essa derivano benefici e incentivi; eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli a campione troveranno applicazione nei confronti dell'unico referente che li trasferirà ai membri della configurazione (o alcuni di essi) secondo le modalità che riterrà più opportune;

- viene previsto, per semplicità, che il perimetro inizialmente definito sulla base della medesima cabina secondaria rimanga inalterato al fine di tutelare i diversi utenti (clienti finali e/o produttori) facenti parte della medesima comunità di energia rinnovabile nel caso in cui l'impresa distributrice, per esigenze tecniche, debba cambiare successivamente la cabina secondaria alla quale siano connesse le unità di consumo e/o gli impianti di produzione dei medesimi utenti, accogliendo quanto richiesto da alcuni soggetti. Si ritiene, altresì, che tale perimetro possa essere oggetto di cambiamenti nel tempo ma con effetti limitati alle nuove configurazioni;

- viene previsto, altresì, che il perimetro definito sulla base della medesima cabina secondaria sia convenzionale e venga individuato dai gestori di rete e reso disponibile sul proprio sito internet. Al tempo stesso, si ritiene utile prevedere flussi informativi ad hoc tra il GSE e le imprese distributrici per effettuare le verifiche dei punti di connessione (e dei relativi codici POD) rispetto alle singole cabine secondarie.

Con riferimento alla **natura giuridica del soggetto "comunità di energia rinnovabile"**, nella Delibera si legge che, a mero titolo di esempio e per le attività consentite alle comunità energetiche rinnovabili dal decreto-legge 162/19, in questa fase di prima attuazione della direttiva 2018/2001 la forma giuridica prescelta potrebbe essere quella degli enti del terzo settore, così come definiti

dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, ovvero quella delle cooperative a mutualità prevalente o cooperative non a mutualità prevalente, cooperative benefit, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro, purché tali entità rispettino i requisiti di cui al decreto-legge 162/19 e alla direttiva 2018/2001.

La Delibera 318/2020 non prevede ulteriori elementi, rispetto a quelli già oggetto di consultazione, necessari per poter accedere e applicare la regolazione prevista nel caso di "autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili" e di "comunità di energia rinnovabile" valutando invece la possibilità di semplificare il più possibile le procedure e prevedere, altresì, che tali procedure rilevino sia ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica condivisa sia ai fini dell'erogazione degli incentivi che verranno definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 162/19.



LE COOPERATIVE ENERGETICHE IN UE

Dal punto di vista organizzativo, la forma giuridica scelta più frequentemente in Europa è quella della società cooperativa, così come in Danimarca per la realizzazione dei parchi eolici o la gestione di reti locali di teleriscaldamento. In Europa ci sono circa 3.000 Cooperative Energetiche Rinnovabili (REScoop), molte di loro sono negli stati settentrionali dell'UE.

REScoop.eu è la federazione europea delle cooperative energetiche cittadine che riunisce circa 1.500 cooperative energetiche europee ed i loro 1.000.000 di cittadini attivi nella transizione energetica. Per approfondimenti: <https://www.rescoop.eu/>.

Nell'ambito delle *best practices* europee vi sono innumerevoli esempi: **Mid Argyll Community Enterprises Ltd (MACEL)** in Scozia su biomasse; **Brixton Energy Co-op Repowering** a Londra sul solare; **Société Cooperative d'Intérêt Collectif Enercoop Enercoop** in Francia. (FONTE: REScoop 20-20-20, Best practices - Report II).

Interessante anche la comunità energetica di Crevillent, nel sud della Spagna, tra le città di Alicante e Murcia. L'iniziativa, denominata **COMPTEM** (COMunità Per la Transizione Energetica Municipale), ha avuto come principale soggetto iniziatore Enercoop, una società locale costituita da un gruppo di imprese che copre tutta la catena di valore del settore elettrico.

Il progetto si pone l'obiettivo di porre i cittadini consumatori, che diverranno poi veri e propri "prosumer", al centro del sistema energetico tramite la loro "capacitazione" e responsabilizzazione, da attuare grazie all'adozione di tre strumenti. **Il primo intervento** riguarda il lato produttivo, con l'installazione di diversi impianti fotovoltaici il cui investimento sarà a carico di Enercoop, con l'obiettivo finale di raggiungere un 50% di copertura della domanda su scala comunale. **Il secondo strumento**, invece, riguarda la sfera culturale, cercando di avvicinare i cittadini consumatori al mondo dell'energia, grazie alla realizzazione di pannelli informativi digitali localizzati in diversi spazi pubblici. Il vero e proprio coinvolgimento diretto degli utenti, però, avviene con il **terzo intervento**, l'App per telefono sviluppata da Enercoop, tramite la quale i consumatori potranno leggere in tempo reale i dati di consumo, valutare la convenienza di possibili variazioni di modalità tariffaria, approfondire la struttura della bolletta elettrica e, non da ultimo, ricevere una consulenza specifica sulle opportunità di riduzione di consumi e costi associati. L'investimento complessivamente previsto per il progetto, infine, oscilla tra i 3 i 4 milioni di euro.

FOCUS TECNICO

Con riferimento alla **messa a disposizione di strumenti semplificati al fine di individuare** con facilità, sebbene eventualmente in via approssimata, **a quali cabine secondarie siano sottesi i punti di connessione** di interesse ai fini delle diverse configurazioni, ARERA precisa nella Delibera che è opportuno:

- prevedere che ciascuna impresa distributrice renda disponibili le informazioni necessarie, anche su apposite mappe ovvero con altri strumenti atti a identificare la localizzazione dei punti di connessione rispetto alle cabine secondarie;

- evitare, in questa fase, il coinvolgimento del SII e delle società di vendita ai fini dell'associazione, pur convenzionale, di ciascun punto di connessione (con relativo codice POD) alla cabina secondaria a cui è connesso, poiché tali coinvolgimenti richiederebbero l'implementazione di procedure lunghe e complesse non compatibili con il carattere di transitorietà del presente provvedimento. Peraltro, in sede di recepimento della direttiva 2018/2001, potrebbe non essere confermato il criterio scelto dal decreto-legge 162/19 per l'individuazione del perimetro delle comunità di energia rinnovabile.

Con riferimento all'**individuazione delle quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo** (o, più semplicemente, dell'energia elettrica condivisa) e alla quantificazione forfetaria degli importi unitari oggetto di restituzione da parte del GSE ai fini della valorizzazione della medesima, nel documento ARERA ritiene di:

- confermare il riferimento a un periodo temporale orario, in quanto espressamente specificato nel decreto-legge 162/19, pur con l'esigenza di identificare soluzioni semplificate o convenzionali nel caso di punti di connessione per i quali non è ancora attivo il trattamento orario dei dati di misura;

- non accogliere la richiesta, presentata da diversi soggetti interessati, di restituzione di ulteriori corrispettivi rispetto a quelli previsti nel documento per la consultazione 112/2020/R/eel, in quanto non si ravvisano elementi che evidenzino corrispondenti riduzioni di costo;

- non accogliere la richiesta, presentata da alcuni soggetti interessati, di restituire, in relazione all'energia elettrica condivisa, importi unitari pari al corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CUSfreti), previsto dal Testo Integrato Scambio sul Posto in quanto esso include anche i corrispettivi di dispacciamento ed è differenziato per tipologia di utenza (elemento, quest'ultimo, che complicherebbe moltissimo la gestione di configurazioni multi-utenti);

- non prevedere, in generale, che la restituzione delle componenti variabili delle tariffe di trasmissione e di distribuzione sia differenziata per tipologia di utente (inclusi i punti di prelievo dedicati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico) perché ciò complicherebbe molto la gestione di configurazioni multi-utenti; inoltre, le tariffe vigenti di struttura monomia sono state definite per finalità diverse, per cui il loro valore non rileva ai fini della valorizzazione dei benefici derivanti dall'autoconsumo;

- prevedere, tuttavia, ai sensi dell'articolo 42bis, comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19, di avvalersi della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. per lo svolgimento di uno studio finalizzato a valutare l'effetto dell'autoconsumo sul sistema elettrico, dando priorità ai costi di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di autoconsumo sono presenti sistemi di accumulo. L'esito di tale studio può consentire di disporre di elementi utili per addivenire a modalità allocative sempre più cost reflective dei costi di dispacciamento, e di conseguenza all'innovazione del presente provvedimento, nonché a fornire elementi utili alla revisione dei criteri di allocazione dei costi dei servizi di rete nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 758/2017/R/eel.

Con riferimento alle **modalità operative che il GSE dovrebbe applicare ai fini dell'erogazione degli importi forfetari**, la Delibera 318/2020 prevede che il GSE, nelle more della definizione di diverse soluzioni a regime, metta a disposizione dei referenti delle nuove configurazioni tutti i dati necessari per la quantificazione dell'energia elettrica condivisa e degli importi erogati. Inoltre, ARERA ritiene opportuno mantenere, durante l'attuale fase transitoria, flussi informativi tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti (referenti, GSE, gestori di rete) analoghi a quelli tuttora in essere in relazione ad altri strumenti incentivanti e regimi commerciali speciali, ferma restando l'esigenza di addivenire a un sistema più organico e integrato anche per il tramite del Sistema Informativo Integrato.

Con riferimento **ai criteri da adottare nel caso di punti di connessione per i quali non è disponibile il trattamento orario dei dati di misura**, nella Delibera *de qua* si ritiene opportuno:

- non prevedere la sostituzione delle apparecchiature di misura con smart meter 2G in deroga agli attuali piani di sostituzione implementati dalle imprese distributrici in quanto ciò comporterebbe rilevanti difficoltà operative. Si ricorda, al riguardo, che, al fine di disporre del trattamento orario dei dati di misura, non è sufficiente la sostituzione sia stata completata per tutti i punti sottesi alla medesima cabina MT/BT (il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello in cui avviene la "messa a regime" cioè a quello in cui la cabina MT/BT è conforme ai criteri di cui alla deliberazione 87/2016/R/EEL);

- prevedere che, ai soli fini della profilazione dei dati di misura validati monorari o per fasce, vengano utilizzati i dati orari non validati rilevati dai gestori di rete e, qualora non tecnicamente possibile, sia utilizzata una profilazione convenzionale definita dal GSE, avvalendosi dei dati storici per tipologia di utenza disponibili presso il SII. Si ritiene, infatti, che non sia possibile imporre in tutti i casi l'utilizzo dei dati orari non validati, rilevati dai misuratori 1G e raccolti dai gestori di rete, in quanto tale attività potrebbe risultare tecnicamente impossibile in talune circostanze (che comunque il gestore di rete è tenuto a motivare);

- evitare, al tempo stesso, di utilizzare dati di misura orari rilevati autonomamente dagli autoconsumatori ovvero dalla comunità di energia rinnovabile, in quanto parti interessate che non possono garantire la terzietà del dato di misura;

- estendere all'ambito del presente provvedimento le medesime disposizioni, già esistenti per lo scambio al posto, per la verifica del rispetto delle tempistiche per l'invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari, tenendo conto dei risultati positivi ottenuti;

- prevedere che il GSE rendiconti annualmente all'Autorità gli effetti del presente provvedimento e i costi sostenuti dal medesimo GSE relativi:

- all'erogazione del contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa;
- all'erogazione degli incentivi definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, al netto dei ricavi eventualmente derivanti al GSE nel caso in cui l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parti (o che assumono rilievo ai fini) delle configurazioni consentite.

6. FOCUS FISCALE CIRCOLARE AGENZIA DECRETO MISE

ALLA LUCE DELLA ENTRATE 24/E E DEL

Nella **circolare della Agenzia delle entrate n. 24/e dell'8 agosto 2020** viene precisato che il Superbonus di cui al Decreto Rilancio (che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) **si applica anche alle «Comunità energetiche rinnovabili»** costituite «in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni» di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, limitatamente, tuttavia, alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche.

Il Superbonus si applica sul costo dell'impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50 per cento delle spese di cui all'art. 16-bis, lett. h) del TUIR, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 riferito all'intero impianto.

Nel **DECRETO MISE DEL 15 SETTEMBRE 2020 (pubblicato nella G.U. n. 285 del 16 novembre 2020)**, l'art. 1 (oggetto e campo di applicazione), in attuazione del comma 9 dell'articolo 42-bis del DL n. 162/2019 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, **individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili**, come disciplinate dallo stesso articolo 42-bis e regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 119, comma 7, del DL 34/2020 **individua inoltre i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici** che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo articolo 119.

L'art. 3 del decreto rubricato "Tariffa incentivante e periodo di diritto" dispone che:

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità

[3] Art. 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917, rubricato "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici", il cui comma 1, lettera h) si riferisce agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

[4] L'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici", al comma 5, dispone che per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Secondo il comma 6 del citato art. 119, la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. Infine, ai sensi del comma 7, la detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;

b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

2. L'intera energia prodotta e immessa in rete **resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE** con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/2003, fermo restando l'obbligo di cessione previsto per l'energia

elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.

Secondo l'art. 4 (Modalità di accesso ed erogazione della tariffa incentivante), l'istanza di accesso alla tariffa di cui all'articolo 3 è effettuata con le modalità previste dal punto 4.2 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. Segnatamente, i soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa **presentano istanza al GSE per il tramite del referente**, utilizzando uno schema definito dal GSE positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.

7. LE INIZIATIVE LEGISLATIVE REGIONALI SULLA PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

La prima iniziativa è stata della **REGIONE PIEMONTE** con Legge regionale 3 agosto 2018, n. 12.

Le finalità della legge sono indicate nell'art. 1, comma 1: la Regione promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

All'art. 2 si precisa che alle comunità energetiche, **possono partecipare soggetti pubblici e privati** e che esse acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale.

Viene, altresì, previsto un sostegno alla costituzione delle comunità energetiche, in quanto ex art. 4, comma 1, **la Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche**. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.

Nella stessa direzione si pone la **REGIONE PUGLIA** con Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 e la **REGIONE LIGURIA** con Legge regionale 6 luglio 2020, n. 13, le quali - in aggiunta alla legge regione Piemonte - prevedono che i membri della comunità energetica partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.

A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego

equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento,

L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

Ed entrambe le regioni inseriscono nel testo normativo una **clausola valutativa** secondo cui il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti.

A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge.

In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.

8. OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E QUESTIONI APERTE

Ai fini della promozione dell'autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio e della costituzione delle comunità energetiche, con un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini, gioca un ruolo importante l'impiego di **sistemi di accumulo** in cui immagazzinare l'energia prodotta a cui potranno accedere tutti gli utenti connessi alla rete. In questo modo si accumula l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi e poi la si rende disponibile quando la produzione cessa (ad esempio di sera per il fotovoltaico). Per decidere quanta energia accumulare e quanta poi renderne disponibile bisognerebbe conoscere i consumi "istantanei" di tutti gli autoconsumatori facenti parte della comunità e, dunque, occorre che le informazioni vengano rese disponibili in tempo reale a chi gestisce l'impianto tramite i cosiddetti misuratori intelligenti.

Sarebbe utile prevedere, nel quadro regolatorio nazionale, un coordinamento di sistema nel recepimento della Direttiva Red II con la Direttiva 2019/944, al cui

considerando 52, viene precisato che i sistemi di misurazione intelligenti consentono ai gestori dei sistemi di distribuzione di avere un quadro migliore delle reti e, di conseguenza, di ridurre i costi di esercizio e di manutenzione e trasferire questi risparmi ai consumatori in forma di tariffe di distribuzione più basse.

Sulle **modalità di costituzione delle comunità di energia rinnovabile**, la Direttiva UE 2019/944, precisa che le comunità energetiche dei cittadini sono considerate una forma di cooperazione tra cittadini o attori locali che dovrebbe essere soggetta a riconoscimento e tutela ai sensi del diritto dell'Unione. Le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come quelle derivanti da contratti di diritto privato. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico, per esempio di associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie

imprese, purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi in nome proprio (considerando 44). In tale direzione muove il comma 5 dell'art. 42-bis del decreto milleproroghe, secondo cui i clienti finali associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Ne consegue la necessità di chiarire la **durata dei vincoli dei soggetti facenti parte dell'autoconsumo collettivo e della comunità di energia rinnovabile**, nel senso che resta una questione aperta se nel tempo, l'autoconsumo collettivo e la comunità di energia rinnovabile potranno aumentare o ridurre gli utenti e se e come tali rapporti si trasferiranno sul riconoscimento delle tariffe incentivanti.

A tali considerazioni vanno aggiunte le **osservazioni dell'Energy Center del Politecnico di Torino**.

Innanzitutto, va segnalato che RSE supporta - dal 2020 - una serie di casi studio rispetto agli schemi di Autoconsumo Collettivo e Comunità di Energia Rinnovabile. Tramite un bando aperto, RSE ha selezionato 9 progetti pilota di Autoconsumo Collettivo, distribuiti su tutto il territorio italiano, e 6 pilota di CER con estensione territoriale ampia; per quest'ultima fattispecie l'analisi costi-benefici è infatti estesa fino alla cabina primaria. Sono progetti importanti per acquisire esperienza ai fini dei recepimenti delle due Direttive EU sulle comunità energetiche.

Una questione aperta è, poi, il **ruolo sociale delle CER**. La condivisione di energia tra cittadini, pubbliche amministrazioni, PMI e altri enti sul territorio potrebbe generare dei profitti da redistribuire sul territorio, piuttosto che soltanto generare risparmi in bolletta. Le **Cooperative sociali** potrebbero farsi carico degli oneri iniziali di investimento degli impianti FER, della loro gestione, e delle pratiche amministrative, e usare i proventi derivanti dalla produzione condivisa a favore della comunità locale, che in cambio aderisce all'iniziativa offrendo come contropartita dei benefici sociali

ricevuti i propri consumi di energia, che servono per rendere l'energia condivisa tale e beneficiare quindi a pieno delle tariffe incentivanti.

Un'altra questione aperta di notevole interesse rimane proprio il **modello organizzativo** per la gestione delle Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e degli Autoconsumatori Collettivi (AUC).

Le CER e gli AUC avranno rispettivamente personalità giuridica e un soggetto delegato, ma saranno prevalentemente prive di capacità tecnico-operative (gestione e manutenzione impianti, strumenti digitali di controllo e monitoraggio dei flussi energetici, rapporti con GSE, trading nel caso delle CER, ecc.). I vincoli dei 200 kW e della cabina secondaria influiranno sulla numerosità dei membri e sull'entità del loro business. L'inevitabile compresenza di azioni legate al Superbonus comporterà la necessità di far coesistere forme di incentivazione talora mutuamente esclusive e comunque caratterizzate da vincoli reciproci, che comportano un *know-how* specialistico.

L'insieme delle considerazioni di cui sopra -almeno fino a quando gli attuali regolamenti saranno in vigore- rende probabilmente inevitabile la creazione di soggetti aggregatori (che chiameremo nel seguito **"Comunità Energetiche del Territorio" - CET**) dotati di *know-how* tecnico e normativo e in grado di interfacciarsi efficacemente sia con i referenti-gestori di CER e AUC sia con le piattaforme di gestione e gli enti preposti (in particolare il GSE), creando sinergie con i processi di efficientamento degli edifici (Ecobonus, ma anche Sismabonus), che abiliteranno l'ingresso dinamico di capacità produttiva FER aggiuntiva e sistemi di accumulo dell'energia. Tale CET, ferma restando la più ampia libertà di partecipazione nel rispetto del quadro normativo e regolatorio vigente, potrebbe avere ad esempio la forma di una Cooperativa senza scopo di lucro partecipata dagli Enti locali, ai quali dovrà essere assicurata una *"golden share"* che non pregiudichi però l'operatività, la rapidità e la competitività. Il modello CET potrà essere utile alla creazione delle "Comunità Energetiche dei Cittadini" - CEC, quando la Direttiva 2019/944 sarà recepita.

L'attivazione sul territorio di configurazione AUC e CER necessita di

tener conto del ruolo attivo e propositivo delle **piattaforme digitali di gestione delle Comunità Energetiche**, che punteranno ad una penetrazione del mercato attraverso la promozione di siti pilota replicabili. Tali esperienze influenzeranno i modelli di business futuri.

Infine, una CER è un soggetto organizzato con personalità giuridica in grado di gestire i flussi energetici, ma è anche (RED-II) *“un soggetto giuridico il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”*.

In pratica, una CER, partecipabile dai Comuni, può anche diventare una entità che sul territorio è utilizzata per gestire sia servizi per la comunità finanziati nell'ambito del proprio modello di business, sia potenzialmente per gestire altre attività utili per il territorio (ad es., processi di riqualificazione sismica di borghi storici, processi di networking per gestire filiere locali di progettisti-costruttori-impiantisti, ecc.).

Le principali **questioni aperte** che si evidenziano sono, pertanto, le seguenti:

- limitato spettro di azione delle CER dal punto di vista di aggregazione di utenti stante il vincolo di poter aggregare soltanto utenti connessi sotto la stessa cabina secondaria;
- limitate opportunità di sviluppo di FER elettriche diverse dalla generazione fotovoltaica stante il limite superiore di 200 kW per impianto;
- necessità di prevedere per i consumatori che vogliono partecipare ad AUC e CER una modulistica standardizzata che consenta loro un più fluido accesso alla configurazione di sistema prescelta;
- con particolare riguardo alle configurazioni di sistema di AUC e CER in cui figurino pubbliche amministrazioni e/o enti locali, assenza di modelli contrattuali che possano orientare e facilitarne la costituzione, così come assenza di linee guida per la ripartizione dei ricavi che rendano il meccanismo, nel rispetto delle norme su contabilità pubblica, di pronta applicabilità per i funzionari preposti ai relativi procedimenti di implementazione.



In conclusione, si riportano, altresì, gli esiti del **dialogo con la Community WEC Italia**, dal quale sono emerse le seguenti sottolineature:

a) sarebbe opportuno prevedere un sistema di monitoraggio e comunicazione dei dati di esercizio raccolti dai distributori verso l'operatore della rete di trasmissione, così da ottemperare alla necessità di sicurezza di esercizio e approvvigionamento del sistema elettrico nazionale;

b) rimane indefinito il ruolo del cliente finale che decidesse di non far parte della configurazione AUC o CER, acconsentendo però a rilevare ai fini del calcolo dell'energia condivisa; il punto di attenzione è se tale soggetto avrebbe diritto a benefici economici di qualche natura, e nel caso quali e in che misura;

c) la Delibera 318/2020 di ARERA evidenzia l'utilizzo di profili orari di prelievo convenzionali, basati su dati storici e forniti dal GSE, per supplire a tutti quei casi ove non sarà ancora possibile determinare l'effettivo prelievo attraverso contatori 2G; tali profili convenzionali forniranno inevitabilmente una stima oraria dei prelievi reali e quindi dell'energia condivisa errata e statisticamente tanto più errata quanto minore sarà l'aggregazione di utenti. Si auspica, pertanto, un'accelerazione nei piani di diffusione dei nuovi contatori 2G. Evidente anche la criticità di gestire in tale contesto transitorio eventuali sistemi di accumulo dell'energia i quali dovrebbero andare a massimizzare la quota di energia condivisa 'reale' e non 'stimata';

d) si auspica l'apertura alla sperimentazione di modelli anche fisici di comunità energetica, in contesti territoriali eventualmente più estesi dove potrebbe rendersi necessaria la realizzazione di nuove infrastrutture di rete (rete di distribuzione elettrica, reti di teleriscaldamento) e servizi energetici a favore della Comunità.

e) in vista del recepimento della Direttiva UE 2019/944 su norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che introduce la Comunità Energetica dei Cittadini, si auspica l'inclusione nelle Comunità Energetiche di impianti per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Tali impianti possono avere un ruolo nel

bilanciamento locale dei flussi energetici e promuovere risparmio di energia primaria attraverso lo sfruttamento congiunto dei vettori termico ed elettrico.

f) il distributore ha un ruolo importante nel consentire e agevolare le costituenti configurazioni di AUC e CER; il distributore di energia elettrica ha la facoltà di non approvare per ragioni tecniche impianti oltre i 100 kW connessi alla rete di bassa tensione - come disposto nel TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE (TICA) - e sempre fermo restando il limite superiore di 200 kW per singolo impianto come da Delibera 318/2020 di ARERA. Il distributore dovrà, altresì, fornire i dati sui POD afferenti alla medesima cabina secondaria. In tal senso, si auspica un'attitudine collaborativa e trasparente da parte dei DSO verso i nuovi attori AUC e CER.

g) ove nel presente documento si parla della creazione di soggetti aggregatori (cfr. pag. 16) e del ruolo che potrebbero avere le CET, si evidenzia il ruolo delle ESCO, come soggetti dotati di risorse finanziarie e know-how tecnico capaci non solo di provvedere all'installazione degli impianti, ma anche di collaborare alla definizione di modelli organizzativi e di gestione delle CET.

h) per promuovere investimenti sulle configurazioni di sistema dell'AUC e delle CER sarebbe infine auspicabile dare stabilità - in termini di programmazione e continuità temporale di media o lunga durata - alla detrazione fiscale al 50% e connessa cessione del credito per l'installazione di impianti quali quelli fotovoltaici.

AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

A cura dei Professional Fellows del WEC Italia

Coordinatrice e main author

Gabriella DE MAIO, Avvocato e Professore di Diritto dell'energia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Co-coordinatore

Paolo STORTI, analista senior WEC Italia

Co-autori:

- Andrea LANZINI, Professore associato di Fisica Tecnica Industriale, Dipartimento Energia ed Energy Center del Politecnico di Torino
- Sergio OLIVERO, Responsabile Business&Finance Innovation, Energy Center del Politecnico di Torino

Hanno contribuito:

- Romano BORCHIELLINI, Professore ordinario Dipartimento Energia; Responsabile Centro Interdipartimentale - Energy Center del Politecnico di Torino
- Domenico ARDOLINO, Avvocato esperto in diritto tributario e diritto dell'energia, partner Studio d'Aniello & Associati
- Claudio CALABRESI, docente presso LUISS Business School e Senior Advisor per Società di Consulenza internazionali
- Agostino CAVANNA, Senior consultant - Oil Refining and Energy business
- Alessandro COSTA, Cultore della Materia in Econometria Ambientale presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia
- Diego GAVAGNIN, Coordinatore ConferenzaGNL; consulente free lance per attività di comunicazione e sviluppo di progetti energetici
- Davide POLI, Professore Associato e membro del Senato Accademico dell'Università di Pisa
- Filippo RIGONI, Commercial and corporate development manager, Sunny Hill Energy Ltd
- Silvio Rudi STELLA, Amministratore Delegato, EPIQ Srls
- Cristiano TESTA, Sales Manager, BIOENERGIA SRL

Osservatori:

- Remo ALESSANDRINI, Direttore Supply &Logistica, Direttore Strategie&Planning R&M Eni, AD Raffineria Milazzo, Consulente
- Ugo DIONIGI, Senior professional - Energy business

CONTATTI

WEC ITALIA- COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL WORLD ENERGY COUNCIL

SEGRETERIA@WEC-ITALIA.ORG

TEL 392-4822149

VIA OSTIENSE 92, 00154 ROMA



MailChimp

